

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 marzo 2019, n. 58  
**Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Bitonto, dalla sede di Piazza Cavour n. 5/7 alla sede di Via Volponi n. 9, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.", con sede nel Comune di Bitonto alla Piazza Cavour n. 5/7, è accreditato istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di "Patologia Clinica" (codice regionale 676096).

Con PEC del 20 settembre 2018, acquisita al protocollo della scrivente con n. AOO\_183/12911 del 24/09/2018, il Comune di Bitonto ha trasmesso per conoscenza a codesta Sezione la "*Richiesta di Provvedimento Comunale di Trasferimento di Struttura Autorizzata all'Esercizio*" che il Dott. Domenico Ettore Sansonno, in qualità di Amministratore Unico della Società "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.", ha indirizzato al Sindaco del Comune di Bitonto nonché al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA per comunicare il trasferimento di sede della struttura nell'ambito del Comune di Bitonto, da Piazza Cavour 5/7 a Via Volponi 9, "*in ragione di un miglioramento strutturale del Laboratorio*", chiedendo "*in ragione dell'art. 17 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 l'autorizzazione al trasferimento definitivo di struttura già autorizzata all'esercizio*", dichiarando che "*il Laboratorio non ha subito alcuna variazione organica e organizzativa per le quali precedentemente è stata rilasciata apposita autorizzazione.*" ed allegandovi "*la planimetria contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali e le attestazioni di conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitarie. (...)*".

Con nota del 26/09/2018 ad oggetto "*Richiesta Applicazione art. 28, comma 2 L.R. n. 9/2017*", trasmessa a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione ed acquisita con prot. n. AOO\_183/13171 del 28/09/2018, il

Legale Rappresentante della "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." ha chiesto "autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della sopracitata struttura privata accreditata nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario ASL di appartenenza, in Bitonto da piazza Cavour 5/7, attuale sede, a via Dionisio Volponi 9".

Posto quanto sopra;

considerato che la L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, all'art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) dispone che:

"

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale (...).*
3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8- ter del d.lgs 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";*

con nota prot. AOO\_183/14120 del 19/10/2018, ad oggetto "Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." nell'ambito del Comune di Bitonto, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", questa Sezione ha rilasciato "ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base – branca specialistica ambulatoriale di "Patologia Clinica", ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." nell'ambito del Comune di Bitonto (BA), da Piazza Cavour n. 5/7 a Via Volponi n. 9.", con la precisazione che:

“

- *il legale rappresentante del “CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.” dovrà presentare al Comune di Bitonto l’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento;*
- *il Comune di Bitonto conferirà quindi al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio l’incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;*
- *questa Sezione, acquisita la necessaria autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento, “previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede” individuerà, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l’incarico di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori, e, acquisiti gli esiti della verifica, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.*

In riscontro alla sopra riportata nota prot. AOO\_183/14120 del 19/10/2018, il Legale rappresentante del Laboratorio *de quo* ha inviato alla scrivente Sezione:

- *Pec dell’11/12/2018, acquisita con prot. n. AOO\_183/16615 del 13/12/2018, con la quale ha trasmesso copia dell’Autorizzazione all’esercizio n. 133/18 del 05/12/2018 con cui il Sindaco del Comune di Bitonto, visto, tra l’altro, “il Nulla Osta igienico sanitario a firma del Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Bitonto del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA del 4/12/2018”, ha autorizzato “Ai soli fini igienico sanitari, il Dr. Domenico Ettore Sansonno e il Dott. Luigi Sansonno, in premessa meglio generalizzati, all’Esercizio per trasferimento, del Laboratorio di analisi cliniche da P.zza Cavour, 5-7 a Via Volponi, 1 – Bitonto, (Omissis).”, allegandovi la planimetria relativa ai locali destinati alla nuova sede;*
- *Pec del 28/01/2019, acquisita con prot. n. AOO\_183/1389 del 31/01/2019, con la quale ha proposto “FORMALE ISTANZA di mantenimento dell’accreditamento istituzionale del suddetto laboratorio di patologia clinica nella nuova sede in accordo all’articolo 28 comma VI L.R. numero 9/17 e s.m.i..”.*

Con nota prot. AOO\_183/1468 del 01/02/2019 questa Sezione ha invitato “*il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli art. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la società “CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.” con sede in Bitonto (BA) alla Via Volponi n. 9, al fine di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, per la branca specialistica di “Patologia Clinica”.*”.

Con Pec del 06/02/2019, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/2067 del 13/02/2019, il Dipartimento di Prevenzione – SISP della ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 09459/19 del 05/02/2019 ad oggetto “*GIUDIZIO FINALE – CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L. BITONTO – ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 1468 DEL 01.02.2019.*”, con cui il Direttore del S.I.S.P. ha comunicato quanto segue:

*“(…) in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura indicata in indirizzo nonché la successiva valutazione di atti e documenti relativi alla verifica richiesta.*

*Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:*

- *vista l’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento n. 133/18 del 05.12.2018 rilasciata dal Sindaco del Comune di Bitonto, a seguito delle verifiche eseguite dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BA che ha verificato il possesso dei requisiti minimi nonché il possesso dei titoli relativi al Responsabile Sanitario per la suddetta Struttura ubicata alla Via Volponi 1 – Bitonto;*
  - *Vista la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’ACCREDITAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPECIALISTICA*

*AMBULATORIALE DI MEDICINA DI LABORATORIO (Laboratorio Generale di Base) a: CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L. (Omissis)."*

Per quanto sopra, considerato:

- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dal Comune di Bitonto;
- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori per il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.", trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;

si propone, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Bitonto, dalla sede di Piazza Cavour n. 5/7 alla sede di Via Volponi n. 9, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**  
**STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Bitonto, dalla sede di Piazza Cavour n. 5/7 alla sede di Via Volponi n. 9, con la precisazione che:
  - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del "CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L." entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva

*senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:
  - al legale rappresentante del “CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.”, con sede legale a Bitonto in Via Volponi n. 9;
  - al Direttore Generale dell'ASL BA;
  - al Dirigente Area Gestione del Personale Convenzionato dell'ASL BA;
  - al Sindaco del Comune di Bitonto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)